

STATUTO PARTITO DEMOCRATICO DI ROMA

Approvato il 19 dicembre 2019

Statuto

PARTITO DEMOCRATICO di ROMA

Preambolo¹

Il Partito Democratico di Roma è parte integrante di una struttura federale volta a perseguire una prospettiva solidale ed al tempo stesso autonomista, nel quadro dei principi e delle regole contenuti nel Manifesto dei valori, nel Codice etico e nello Statuto Nazionale;

sulla base dei valori presenti nella Costituzione repubblicana tra i quali l'antifascismo, la valorizzazione delle differenze di genere, la tutela dell'ambiente, la coesione e l'inclusione sociale.

con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alla politica, la democrazia interna e la valorizzazione del ruolo degli iscritti e degli elettori alla vita del Partito, nonché la partecipazione politica dei cittadini e delle cittadine dell'Unione Europea o di altri Paesi in possesso del permesso di soggiorno;

con l'intento di stabilire le condizioni di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria necessarie all'esercizio delle funzioni di direzione, di iniziativa politica e di elaborazione culturale del partito nel proprio territorio, nel rispetto del principio di trasparenza;

adotta il presente STATUTO

¹ cfr. Preambolo statuto PD Lazio

Articolo 1

(Ambito di applicazione)²

1. Ai sensi degli articoli 19 e 21 dello Statuto del Partito Democratico Nazionale e dell'articolo 13 dello statuto del Partito Democratico – Unione Regionale Lazio è costituito a Roma il “Partito Democratico di Roma”.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata. Ha come finalità la promozione dell'attività politica, l'organizzazione ed il coordinamento dei circoli di cui al capo III, articolo 14, dello Statuto del PD – Unione Regionale Lazio relativamente al territorio della Città di Roma.
3. Il Partito Democratico di Roma si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla parità di genere nella partecipazione politica.
4. Il Partito Democratico di Roma assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e uomini negli organismi di Garanzia e nei suoi organismi esecutivi, con sistemi di voto su liste alternate per genere, pena la loro invalidazione da parte delle Commissioni di Garanzia competenti. Garantisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l'obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne.
5. Il presente Statuto si applica a ciascuna autonomia territoriale ed articolazione tematica del partito, agli iscritti ed elettori, ai diversi rapporti intercorrenti fra il partito ed i soggetti esterni. Restano valide le disposizioni dello Statuto nazionale che fissano i principi generali e le norme che disciplinano le attività dei diversi soggetti.
6. Il Partito Democratico di Roma riconosce ai propri elettori ed iscritti i diritti ed i doveri che vengono loro attribuiti dallo Statuto nazionale e si impegna a rimuovere tutti gli ostacoli che, a qualsiasi titolo, potrebbero impedirne l'effettivo esercizio.

Capo I - Organi del Partito Democratico Città di Roma

Articolo 2

(Organi)³

1. Sono organi del Partito Democratico di Roma:

² cfr. bozza statuto 2011

³ cfr. art. 2 statuto regionale

- a) Il/la Segretario Politico;
- b) L'Assemblea della Federazione di Roma città;
- c) Il/la Presidente dell'Assemblea;
- d) La Direzione;
- e) La Commissione di garanzia;
- f) Il/la Tesoriere/a.

Articolo 3

(Segretario/a)⁴

1. Il/la Segretario del Partito Democratico di Roma rappresenta politicamente e elettoralmente il Partito e ne esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma programmatica presentata. Il mandato del/la Segretario del Partito Democratico di Roma dura quattro anni ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Il/la Segretario/a del Partito Democratico di Roma è eletto/a dagli iscritti e tale elezione è disciplinata dalle norme dello Statuto Regionale del PD Lazio e dell'apposito Regolamento. L'Assemblea uscente indice, non prima di sei mesi e non oltre tre mesi dalla scadenza del mandato del/la Segretario, il congresso per la Elezione del/la nuovo Segretario e dei nuovi organismi, le cui modalità sono disciplinate con apposito regolamento approvato dall'Assemblea della Federazione del Pd Roma alla presenza della maggioranza semplice dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti⁵. Se il/la Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea può eleggere un/a nuovo/a Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'Assemblea stessa.
3. Se il/la Segretario si dimette per un dissenso motivato avverso deliberazioni approvate dall'Assemblea, quest'ultima può eleggere un/a nuovo/a Segretario per la parte restante del mandato, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. A tal fine il/la Presidente convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l'approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il/la Segretario e per l'Assemblea.
4. Una mozione di sfiducia avversa al/la Segretario può essere presentata da almeno il trenta per cento dei componenti dell'Assemblea. Qualora la mozione venga approvata con il voto

4 cfr. art. 3 statuto regionale

5 Art. 35 comma 4 statuto regionale

favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto il/la Segretario viene sfiduciato si procede a nuova elezione del/la Segretario e dell'Assemblea.

Articolo 4

(Segreteria)⁶

1. La segreteria è l'organo collegiale nominato dal/la Segretario che ne dà tempestiva comunicazione alla Direzione. È composta rispettando la pari rappresentanza di genere e tenendo conto dell'equilibrio territoriale della città.
2. La segreteria è composta da non più di quindici⁷ membri, compreso gli eventuali vice segretari. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti della Segreteria dandone tempestiva comunicazione alla Direzione. Il Segretario dei Giovani democratici di Roma e la Coordinatrice delle Donne è membro di diritto della Segreteria.
3. Il Segretario può nominare fino a due vicesegretari.

Articolo 5

(Assemblea)⁸

1. L'Assemblea è composta da non più di 200 membri eletti contestualmente all'elezione del Segretario/a con riparto proporzionale tra tutte le liste nel rispetto della parità di genere. Il mandato dei membri dell'assemblea dura quattro anni.
2. L'Assemblea ha competenza in materia di indirizzo della politica territoriale del Partito Democratico di Roma, di organizzazione e funzionamento degli organi dirigenti, di definizione dei principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte dei circoli territoriali, di ambiente, tematici, *on line*, dei "punti PD"⁹ e dei Coordinamenti Municipali.
3. L'Assemblea esprime indirizzi sulla politica del Partito attraverso mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee. Il regolamento è approvato

6 cfr. art. 6 statuto regionale

7 cfr. art. 21, co. 3, statuto nazionale

8 cfr. art. 7 statuto regionale

9 cfr. art. 17, co. 2, statuto nazionale

dall'assemblea alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

4. L'Assemblea elegge il proprio Presidente e due Vicepresidenti con votazione a scrutinio palese, salvo richiesta di voto segreto da parte di almeno il 15% dei propri componenti.
5. Il Presidente dell'assemblea nomina un ufficio di presidenza sulla base dei risultati dell'elezione dell'assemblea.
6. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni due mesi; il Presidente è tenuto altresì a convocarla in via straordinaria se lo richiedono almeno un decimo dei suoi componenti.
7. Sono membri di diritto dell'Assemblea, senza diritto di voto, i consiglieri e assessori del Comune di Roma, i Presidenti dei Municipi iscritti al Partito Democratico, ovvero i capi gruppo del Partito Municipale qualora i Presidenti non siano iscritti, i consiglieri e gli assessori regionali eletti o iscritti a Roma, i Parlamentari nazionali ed europei eletti nel territorio od iscritti ad un circolo della città di Roma. Sono inoltre membri, senza diritto di voto, i segretari dei Circoli Territoriali e i rappresentanti indicati dalle Associazioni ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto.

Articolo 6

(Direzione)¹⁰

1. La Direzione è l'organo di esecuzione degli indirizzi espressi dall'assemblea ed è organo di indirizzo delle politiche territoriali;
2. La Direzione è composta da non più di 50 membri eletti dall'Assemblea¹¹, con metodo proporzionale nella prima riunione successiva all'elezione dell'Assemblea. Sono inoltre membri di diritto della Direzione: il/la Segretario; il/la Tesoriere; il/la Presidente dell'Assemblea; il/la Presidente del Gruppo del Partito Democratico del Consiglio Comunale, il Sindaco di Roma Capitale, qualora iscritto al Partito Democratico, la portavoce della Conferenza delle Donne, il/la Segretario dei Giovani Democratici e una delegazione di 3 componenti designati dai Giovani Democratici. Il Segretario Romano può chiamare a farne parte, con diritto di voto, dieci personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell'associazionismo, delle imprese.

¹⁰ cfr art. 8 statuto regionale

¹¹ Si valuti che l'articolo 11, comma 2, dello statuto nazionale prevede una nuova modalità di elezione della direzione, parzialmente indicata direttamente dai livelli locali.

3. Sono invitati permanenti senza diritto di voto i Parlamentari nazionali ed europei eletti nel territorio od iscritti ad un circolo della città di Roma, i Consiglieri del Gruppo del Partito Democratico del Consiglio Comunale e gli Assessori del Comune di Roma iscritti al PD, il Presidente della Commissione di Garanzia e i componenti della Segreteria. Partecipano altresì senza diritto di voto alle riunioni della Direzione le persone invitate dal/la Segretario in relazione agli argomenti da trattare;
4. La Direzione, ai sensi del proprio Regolamento assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri dell'Esecutivo..
5. La Direzione è presieduta dal Presidente dell'Assemblea, che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'Assemblea se lo richiede almeno un quinto dei suoi componenti.¹²

Articolo 7

(Assemblea degli eletti)¹³

1. L'assemblea degli eletti è il luogo del confronto e del coordinamento degli eletti a tutti i livelli iscritti al Partito Democratico nella città di Roma. L'Assemblea è coordinata dal/dalla Presidente del Gruppo del Partito Democratico del Consiglio Comunale.

Capo II

Circoli

Articolo 8

(Circoli territoriali)¹⁴

1. I Circoli Territoriali costituiscono le unità organizzative di base, non necessariamente legate ad una sede fisica¹⁵, attraverso cui gli/le iscritti del Partito Democratico partecipano alla vita

¹² cfr. art. 5, co. 6 del presente statuto

¹³ cfr art. 7 statuto nazionale

¹⁴ cfr. art. 10 statuto regionale

¹⁵ Come disposto dall'art. 8 comma 9

ed all'elaborazione programmatica del partito. I Circoli hanno autonomia organizzativa, politica e patrimoniale nei limiti previsti dal presente Statuto e dallo Statuto nazionale e regionale del Pd.

2. Sono organi dei Circoli territoriali: il/la Segretario, il/la Tesoriere, il Direttivo e l'Assemblea degli iscritti.
3. Il Direttivo viene eletto con metodo proporzionale dall'assemblea degli iscritti secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato dall'Assemblea del Partito Democratico di Roma, nel rispetto dei criteri della rappresentanza di genere e tenendo conto del pluralismo interno.
4. Il circolo è presieduto da un/a Segretario eletto secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3¹⁶.
5. Il/la Tesoriere è eletto dalla maggioranza dei componenti del Direttivo su proposta del Segretario.
6. Segretario/a, Tesoriere e Direttivo hanno durata pari a quella del Segretario di Federazione.
7. I Circoli territoriali sono legati al luogo di residenza degli iscritti. In ciascun Municipio di Roma è costituito almeno un circolo territoriale. Qualora in un Municipio siano presenti o vengano costituiti più di un circolo territoriale, questi ricorrono all'istituto del Coordinamento Municipale, di cui all'art. 11 del presente Statuto. In caso contrario le funzioni delegate ai Coordinamenti Municipali vengono assolve dall'unico circolo esistente. In ciascuna porzione di territorio può essere costituito un solo Circolo territoriale. Ogni iscritto ha diritto ad avanzare richiesta, per motivate esigenze di lavoro, di studio o di condizione personale, di iscrizione ad un altro circolo ove, esclusivamente, acquista elettorato attivo e passivo. Tale richiesta viene presentata al Direttivo del Circolo di ingresso ed è esaminata dal Direttivo, entro trenta giorni. L'iscritto può ricorrere avverso l'eventuale decisione di diniego di trasferimento – che deve essere necessariamente motivata – presentando un'istanza alla Commissione di Garanzia che provvede entro trenta giorni ad esprimersi in merito ai sensi dell'art. 8 del Regolamento delle Commissioni di Garanzia, fatta eccezione per i casi che rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 17 comma 4 dello Statuto Nazionale. In ogni caso, nessun Circolo territoriale in qualsiasi momento può avere una quota di iscritti non residenti superiore al dieci per cento del totale.
8. Tutti gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, all'attività dei Circoli.
9. Sulla richiesta di costituzione di nuovi Circoli Territoriali o di chiusura degli stessi delibera, sentito il parere obbligatorio del Coordinamento Municipale competente o del Circolo

¹⁶ Il comma 4 dello Statuto regionale prevede l'elezione da parte del direttivo, ma l'art. 4, co.5, lett. a), e l'art. 21, comma 4, di quello nazionale prevede l'elezione diretta da parte degli iscritti

Territoriale facente funzione, la Direzione romana a maggioranza dei presenti. Sulla costituzione di nuovi circoli dovranno sempre essere rispettati i principi di sostenibilità economica e finanziaria.

10. I Tesorieri dei Circoli Territoriali e Municipali, entro il mese di aprile di ciascun anno, dovranno rendere pubblico il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno successivo, attraverso al Conferenza dei Tesorieri Cittadini di cui all'art. 28 e nel rispetto del Regolamento finanziario.

Articolo 9

(Circoli legati all'ambiente di lavoro o di studio; circoli tematici)¹⁷

1. Possono essere costituiti Circoli di ambiente legati alla sede di lavoro o di studio. In riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo Circolo. Possono altresì essere costituiti circoli tematici, che caratterizzano la loro azione con riguardo ad aree tematiche specifiche ed omogenee.
2. I Circoli di ambiente e quelli tematici si dotano degli stessi organi dei circoli territoriali e vengono costituiti con le medesime modalità.
3. Tutti gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, all'attività dei Circoli.
4. In caso di partecipazione contemporanea ad un circolo territoriale e ad un circolo d'ambiente o tematico, all'atto della seconda iscrizione, l'iscritto deve indicare presso quale dei due circoli intende esercitare i propri diritti ai sensi del presente statuto.

Articolo 10

(Circoli on-line e "Punti PD"¹⁸)¹⁹

1. I Circoli *on line* possono essere costituiti sulla rete con l'adesione di almeno dieci iscritti e ad essi è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio.
2. I "Punti PD" possono essere costituiti da almeno 3 persone espressione del medesimo luogo di residenza, studio o di lavoro.²⁰

17 cfr art. 11 statuto regionale e art. 17, co. 1.

18 cfr. art. 17, comma 2, statuto nazionale

19 cfr. art. 12 statuto regionale

20 cfr. art. 17, comma 2, statuto nazionale

3. Gli iscritti ai Circoli *on line* e ai "Punti PD" esercitano i propri diritti nel Circolo territoriale al quale sono assegnati ai sensi del presente Statuto o nel circolo di ambiente o tematico che dovranno indicare, conformemente all'art. 9, comma 4.
4. Per ogni altra indicazione si rimanda al regolamento nazionale che ne disciplina le modalità di funzionamento.²¹

Articolo 11

(Coordinamenti Municipali) ²²

1. Poiché i Municipi rappresentano la suddivisione amministrativa di Roma Capitale in attuazione del decentramento dei poteri stabiliti per legge, si istituiscono quindici Coordinamenti Municipali nell'organizzazione territoriale del Partito Democratico di Roma in rappresentanza dei quindici Municipi della Capitale.
2. Il Coordinamento Municipale rappresenta il Partito Democratico nel territorio municipale e ne assicura l'unitarietà di indirizzo nei rapporti politici e istituzionali attraverso il coordinamento dell'iniziativa dei circoli e degli eletti.
3. Gli organismi del livello municipale sono: il/la Coordinatore, il/la Tesoriere e l'Assemblea Municipale.
4. Sono membri di diritto dell'Assemblea Municipale, senza diritto di voto, il/la Presidente del Municipio, i/le consiglieri e assessori del Municipio, espressi dal Partito Democratico e gli eletti all'Assemblea cittadina appartenenti al territorio.
5. È istituito il Coordinamento di tesoreria municipale, di cui fanno parte il tesoriere municipale e i tesorieri dei circoli territoriali.
6. Il Regolamento organizzativo dei coordinamenti municipali di Roma definirà poteri, struttura e forme di rapporto del coordinamento municipale con il Pd di Roma e i circoli, ma non è fatto divieto ai coordinatori municipali di porre in essere forme organizzative adeguate alla particolarità dei territori di cui trattasi, purché approvate dall'assemblea municipale a maggioranza assoluta degli aventi diritto e conformi alle norme di rango superiore.

²¹ cfr. art. 17, comma 2, statuto nazionale

²² cfr. bozza statuto 2011

Articolo 12
(Rete dei volontari)²³

1. Il Partito Democratico promuove la Rete dei "Volontari Democratici" per la tutela dei beni comuni che permettono l'esercizio dei diritti fondamentali e il libero sviluppo della persona da tutelare nell'interesse generale e in particolare delle generazioni future. La rete dei Volontari Democratici si organizza nelle comunità locali di riferimento, investendo sul protagonismo attivo in tutti i territori dei circoli, degli iscritti e degli elettori interessati mediante specifiche campagne d'azione e mobilitazione. Su proposta del segretario viene attivato un coordinamento cittadino e indicato un responsabile di progetto.

Articolo 13
(Piattaforma digitale PD)²⁴

1. Il Partito Democratico di Roma, in analogia con quanto previsto nello statuto nazionale, intende promuovere la piattaforma digitale PD e gli eventuali ulteriori strumenti digitali attivati dal Partito Democratico per conseguire le finalità del presente statuto, utilizzando le potenzialità della rete per incentivare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e individuerà, non appena sarà approvata la "Carta digitale dei democratici" di cui all'art. 30, comma 10, dello Statuto nazionale e i regolamenti relativi, adeguate forme di utilizzo di tali strumenti per l'analisi, il confronto, l'informazione, la partecipazione e la decisione, ovvero nella fase della discussione e del dialogo che precede e accompagna le decisioni assunte dagli organi rappresentativi e di direzione del partito.
2. Il segretario, in coerenza con il dettato dello statuto nazionale, individuerà un responsabile per la realizzazione e l'implementazione di tale progetto. I dirigenti e gli eletti sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso gli strumenti telematici e digitali del Partito.

²³ cfr. art 20 dello statuto nazionale

²⁴ cfr. art. 30, commi da 7 a 10, dello statuto nazionale

Capo III
Integrità degli Organi²⁵

Articolo 14

(Verifica annuale della composizione degli Organi)

1. Ogni singolo Organo annualmente verifica la propria composizione.
2. Nella prima riunione utile successiva alla certificazione dell'Anagrafe degli iscritti da parte della Commissione della Federazione di Roma città per il tesseramento l'Organo verifica che tutti i suoi componenti risultino iscritti alla stessa.
3. Nel caso in cui uno o più componenti non risultino iscritti all'Anagrafe, secondo la procedura di cui al comma 2, decadono e l'Organo procede alla loro surroga alla presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti nel rispetto dell'esito della competizione elettorale che ne ha determinato la elezione.
4. Per i Circoli la certificazione delle iscrizioni è resa dal Tesoriere del Circolo a chiusura della campagna di Tesseramento e ratificata dall'Organo alla presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti.
5. Per i Circoli dell'avvenuta decadenza e surroga viene data comunicazione alla Federazione di riferimento. Questa può sospendere la procedura di decadenza e surroga richiedendo alla Commissione di Garanzia di valutare la correttezza della procedura seguita.
6. Contro la decisione di cui al comma precedente l'interessato può procedere a ricorso presso la Commissione di Garanzia competente.

Articolo 15

(Decadenza dagli Organi)

1. Il componente di un Organo che non partecipa a 3 riunioni consecutive dello stesso, senza giustificare il motivo della propria assenza con comunicazione al Presidente dell'Organo, decade dallo stesso.
2. Al verificarsi della circostanza di cui al punto precedente l'Organo ne prede atto nella prima riunione utile e procede alla surroga dei componenti decaduti l'Organo alla presenza della

²⁵ cfr. art. 15-*bis* e 15-*ter* dello statuto regionale

maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti nel rispetto dell'esito della competizione elettorale che ne ha determinato la elezione.

3. Contro la decisione di cui al comma precedente l'interessato può procedere a ricorso presso la Commissione di Garanzia competente.

Capo IV

Scelta dei candidati per le cariche istituzionali

Articolo 16

(Elezioni primarie del Partito Democratico)²⁶

1. Il Partito Democratico di Roma assume le primarie come elemento costitutivo della propria rappresentanza e della propria proposta politica affinché le stesse traggano legittimazione e vitalità dal rapporto diretto con i cittadini elettori.
2. Alle elezioni primarie possono partecipare gli elettori già registrati nell'albo nonché quelli che lo richiedano al momento del voto, qualificati dall'articolo 4, comma 3, dello Statuto nazionale.
3. L'Assemblea approva con i voti favorevoli della maggioranza degli aventi diritto, un Regolamento quadro per le elezioni primarie per la selezione dei candidati alle assemblee elettive di tutti i livelli di governo su cui è competente, nel rispetto del Regolamento quadro per le candidature previsto dall'articolo 24, comma 3, e dell'articolo 1, comma 5, dello Statuto Nazionale, fatti salvi i casi in cui i sistemi elettorali in vigore prevedano modalità di selezione delle candidature.
4. Nel rispetto dello Statuto nazionale, il Partito Democratico di Roma seleziona con il metodo delle primarie i propri candidati alla carica di Sindaco di Roma e di Presidente di Municipio.
5. La candidatura a Sindaco di Roma può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti dell'Assemblea oppure con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti dei Circoli. Le primarie per la carica di Presidente di Municipio sono disciplinate da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea romana.

²⁶ cfr. art. 16 dello statuto regionale e art. 24 dello statuto nazionale

6. Qualora il Sindaco di Roma, al termine del primo mandato, avanzi nuovamente la sua candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno della percentuale di componenti dell'Assemblea romana o degli iscritti nei circoli prevista dall'articolo 24, comma 5, dello Statuto nazionale.
7. Qualora un Presidente di Municipio, al termine del primo mandato, avanzi nuovamente la sua candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno della percentuale di componenti dell'Assemblea municipale o degli iscritti nei circoli del municipio prevista dall'articolo 16, comma 6, dello Statuto regionale.
8. Le primarie per la scelta delle candidature a cariche monocratiche si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.
9. Il Partito Democratico di Roma si impegna a garantire e promuovere, in ogni elezione primaria ad ogni livello, lo svolgimento di una effettiva campagna elettorale, che, per tempi e modalità, consenta a tutti gli elettori di avere adeguata e tempestiva conoscenza dei candidati e delle loro proposte programmatiche.
10. Non si svolgono le elezioni primarie nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.
11. Le elezioni primarie per la carica di Sindaco e per la carica di presidente di municipio sono indette entro il 30 settembre e si tengono entro il 30 novembre dell'anno che precede la scadenza elettorale istituzionale. Nei casi di scioglimento degli Organi in data successiva al 30 settembre le elezioni primarie dovranno svolgersi almeno 45 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni e garantire un periodo di campagna elettorale di almeno 30 giorni.
12. Eventuali deroghe ai termini di cui al comma precedente possono essere deliberate, per casi eccezionali, a maggioranza assoluta dei presenti della Direzione romana.

Articolo 17

(Primarie di coalizione)²⁷

1. Qualora il Partito Democratico stipuli accordi pre-elettorali di coalizione con altre forze politiche, i candidati comuni alla carica di Sindaco di Roma e di Presidente di Municipio, vengono selezionati mediante elezioni primarie aperte, a norma dell'art. 24, comma 1 dello Statuto Nazionale.
2. Nel caso di primarie di coalizione per la carica a Sindaco di Roma, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta della

²⁷ cfr. art. 17 statuto regionale e art. 24 statuto nazionale

percentuale di componenti dell'Assemblea romana o degli iscritti nei circoli prevista dall'articolo 24, comma 3, dello Statuto nazionale.

3. Nel caso di primarie di coalizione per la carica a Presidente di Municipio, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta della percentuale di componenti dell'Assemblea municipale o degli iscritti nei circoli del municipio prevista dall'articolo 17, comma 2, dello Statuto regionale.
4. Le primarie di coalizione escludono quelle interne al PD.

Capo V

Principi generali per le candidature e gli incarichi

Articolo 18

(Incandidabilità ed incompatibilità)²⁸

1. Per il regime di incandidabilità e di incompatibilità relativo agli Organi del Partito Democratico ci si conforma alle disposizioni contenute nel codice etico nonché a quanto previsto dallo Statuto nazionale.

Articolo 19

(Limiti di mandato)²⁹

1. Nessuno può ricoprire la medesima carica elettiva all'interno delle Assemblee elettive di ogni livello istituzionale nel territorio della Città di Roma per più di tre mandati consecutivi.
2. Nessuno può ricoprire la medesima carica monocratica di governo o far parte di un organo esecutivo collegiale per più di due mandati consecutivi o per un arco temporale equivalente.
5. Eventuali deroghe possono essere accordate dalla Direzione del PD Roma città con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti e non possono comunque essere

²⁸ cfr. art. 18 statuto regionale

²⁹ cfr. art. 19 statuto regionale

superiori al dieci per cento degli eletti del Partito Democratico alle precedenti elezioni dell'organo di riferimento o dei componenti del gruppo consiliare uscente.

Capo VI

Strumenti per la partecipazione, l'elaborazione del programma e la formazione politica

Articolo 20

(Conferenza programmatica annuale)³⁰

1. Il Partito Democratico di Roma indice annualmente la propria Conferenza programmatica secondo la modalità stabilite dal regolamento approvato dall'Assemblea.
2. La Conferenza programmatica è indetta, anche in raccordo organizzativo e politico con la Conferenza Programmatica nazionale e regionale, sui temi determinati dalla Direzione, su proposta del Segretario.
3. Entro i termini previsti dal regolamento, il Segretario presenta i documenti da porre alla base della discussione nelle organizzazioni locali e territoriali del Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori.
4. La Direzione si riunisce entro il termine previsto dal regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel Partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee municipali.

Articolo 21

(Referendum e Petizioni)³¹

1. In conformità con quanto previsto dallo Statuto nazionale e regionale, possono proporre l'indizione di un *referendum*:

30 cfr. art. 20 statuto regionale

31 cfr. art. 21 statuto regionale

- a) il Segretario;
 - b) il trenta per cento dei componenti dell'Assemblea;
 - c) la Direzione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - d) il dieci per cento degli iscritti al Partito Democratico di Roma, iscritti in almeno tre municipi diversi.
2. La proposta di indizione del *referendum* deve indicare:
 - a) la specifica formulazione del quesito;
 - b) la natura consultiva o deliberativa dello stesso;
 - c) se la partecipazione è aperta a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.
 3. I *referendum* aperti alla partecipazione degli elettori non iscritti al Partito Democratico possono essere solamente di natura consultiva.
 4. Il *referendum* interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica e all'organizzazione del Partito Democratico di Roma, ferme restando le eccezioni di cui al comma 5.
 5. Le norme del presente Statuto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, dello Statuto nazionale del Partito Democratico, del regolamento per il tesseramento e del regolamento finanziario non possono essere oggetto di *referendum*. Sono altresì inammissibili quesiti riguardanti persone fisiche, ivi comprese le decisioni della Direzione e degli organismi competenti in ordine alle liste dei candidati alle elezioni di ogni ordine e grado, nonché le delibere della Commissione di garanzia.
 6. Per ogni altra disposizione, si fa riferimento al vigente regolamento di disciplina dei *referendum*.
 7. Il quindici per cento dei membri dell'Assemblea, ovvero dieci Assemblee dei circoli, ovvero il dieci per cento degli iscritti del PD di Roma possono presentare una petizione su un tema riguardante la vita interna del partito.
 8. Nell'Assemblea successiva alla presentazione della stessa, la petizione viene messa ai voti e, se approvata, diviene vincolante per gli organismi dirigenti del partito.

Articolo 22

(*Forum* tematici)³²

1. Le finalità dei *forum* tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini

³² cfr. art. 22 statuto regionale

nell'elaborazione di proposte programmatiche. I *forum* producono materiali utili alle decisioni ed all'iniziativa politica del Partito Democratico.

2. I *forum* tematici costituiscono uno strumento di democrazia partecipativa che integra le normali forme di democrazia rappresentativa, nei confronti delle quali deve attivarsi un rapporto sinergico di valutazione e scambio.
3. I *forum*, per il loro carattere aperto e teso alla ricerca della massima partecipazione, possono collaborare con altri soggetti di natura associativa e rappresentativa, qualora siano competenti nella materia di cui il *forum* si occupa.
4. La partecipazione ai *forum* è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti qualora lo accettino, vengono registrati nell'Albo degli elettori del Partito.
5. L'attivazione di *forum* tematici spetta al Segretario o ai responsabili delle aree e dei settori tematici delegati dal Segretario del Partito ad ogni livello territoriale, che ne garantiscono il funzionamento e le attività, avendo cura di utilizzare i mezzi di comunicazione più adeguati per rendere pubblici i lavori dei *forum*, tanto per favorirne la partecipazione che la divulgazione delle elaborazioni.
6. Un *forum* può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno quaranta cittadini iscritti nell'Albo degli elettori o venti iscritti al Partito Democratico. La proposta viene sottoposta al voto della Direzione, dell'Assemblea o del Coordinamento del livello corrispondente, che l'approva con la maggioranza degli aventi diritto.
7. I responsabili tematici dei *forum* hanno il dovere di relazionare i contenuti della discussione agli organi assembleari del partito. Le modalità di relazione vengono stabilite, periodicamente, dall'esecutivo del livello territoriale corrispondente.
8. La scelta dei temi spetta all'organo collegiale del livello corrispondente al quale si formano i forum, su proposta del Segretario, che tiene conto delle priorità programmatiche locali e delle proposte che possono arrivare dai circoli territoriali, di ambiente e *on line*. Qualora vengano istituite commissioni su argomenti omogenei a quelli dei *forum*, è compito del Segretario e dell'esecutivo del livello territoriale corrispondente, promuovere e garantire il raccordo tra i due strumenti, nel rispetto delle loro diverse competenze.
9. Il materiale audio-video e i documenti prodotti dai *forum* è pubblico ed accessibile a tutti in forma gratuita e non è soggetto a normative sui diritti di autore.
10. Ogni *forum* si dota di un proprio Albo di partecipanti iscritti. La qualifica di partecipante si acquisisce dopo la seconda presenza e decade dopo sei mesi di mancata partecipazione.
11. I *forum* definiscono progressivamente gli obiettivi da raggiungere nella discussione e individuano un tempo massimo di attività entro il quale producono dei materiali consultabili.

12. Ogni *forum* elegge un coordinatore ed una coordinatrice fra i suoi partecipanti iscritti, che hanno il compito di stimolare la discussione e farsi portavoce dei contenuti emersi. Ciascun coordinatore e coordinatrice entra in relazione con l'organismo esecutivo di riferimento al livello territoriale, al quale il *forum* si riferisce, ed è inoltre invitato nel mentre assolve tale funzione, all'Assemblea del livello territoriale corrispondente.
13. I *forum* tematici possono assumere il carattere dell'incontro assembleare o discutere via *web*, promuovendo tuttavia almeno un incontro pubblico ogni sei mesi.
14. Sono invitati a partecipare ai *forum* gli eletti e gli amministratori locali del livello territoriale corrispondente, che possono portare il loro contributo alla discussione.
15. I materiali prodotti dai *forum* concorrono all'elaborazione politico programmatica del Partito e costituire strumenti di approfondimento e di riflessione per gli eletti e gli amministratori locali del livello territoriale corrispondente al *forum*. I *forum* sono impegnati ad organizzare incontri pubblici con gli eletti e gli amministratori del Partito, in corrispondenza dell'avvio, della metà e della conclusione del loro mandato elettorale.

Articolo 23

(Commissioni)³³

1. L'Assemblea, su proposta del/la Segretario o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l'organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico. Qualora siano attivi *forum* tematici la commissione opererà con la loro collaborazione se attinente all'argomento.

Articolo 24

(Conferenza permanente delle donne)³⁴

1. Il Partito Democratico di Roma riconosce il contributo positivo di elaborazione e rappresentanza che può scaturire e crescere nei luoghi di confronto delle donne.
2. La Conferenza permanente delle donne della città di Roma è il luogo autonomo di incontro e confronto di tutte le iscritte ed elettrici del Pd che vogliano parteciparvi. È un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra

³³ cfr. art. 23 statuto regionale

³⁴ cfr. art. 24 statuto regionale

le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.

3. La Conferenza si riunisce almeno una volta ogni sei mesi per discutere degli orientamenti politici e programmatici e l'agenda politica che concorrono all'iniziativa politica del Partito e alla formazione del programma. La Conferenza elegge ogni tre anni con votazione a scrutinio segreto una sua portavoce.
4. La prima Conferenza permanente delle donne approva un proprio regolamento, che definisce le componenti per funzione e le modalità con cui la Conferenza stessa svolge la propria iniziativa politica.
5. La portavoce della Conferenza delle donne di ogni livello territoriale è invitata permanente nella Segreteria.

Articolo 25

(Organizzazione giovanile) ³⁵

1. Il Partito Democratico di Roma riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile nella vita istituzionale di Roma.
2. Il Partito Democratico riconosce un'unica Organizzazione giovanile, denominata Giovani Democratici, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti. Essa è il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani del Partito Democratico. Ad essa è riconosciuta autonomia organizzativa, di proposta e di iniziativa politica ed è presente ad ogni livello di organizzazione del Partito. Possono aderire all'Organizzazione giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni.
3. I rapporti tra i Giovani Democratici e il Partito Democratico, le forme di partecipazione dei Giovani Democratici all'elaborazione politica, alle attività ed alle scelte del Partito sono regolate dalla Carta di cittadinanza, approvata dalla Direzione nazionale del Partito ed allegata al presente Statuto.
4. Il Segretario dei Giovani Democratici è membro di diritto dell'esecutivo del Partito al livello corrispondente.

35 cfr. art. 25 statuto regionale

5. I Giovani Democratici possono designare fino al 7% dei componenti degli organismi dirigenti.

Articolo 26

(Associazioni e Fondazioni di carattere politico-culturale)³⁶

1. Il Partito Democratico di Roma riconosce l'attività delle Associazioni e delle Fondazioni di natura politico-culturale presenti nella Città che si riconoscono nei valori del Pd, ne sollecita il contributo e ne rispetta l'autonomia.
2. Il Partito Democratico di Roma instaura e mantiene con i soggetti di cui al comma precedente rapporti di collaborazione per quanto concerne l'elaborazione del pensiero politico e delle linee programmatiche.
3. Viene istituito l'Albo delle Associazioni sostenitrici del Partito Democratico aventi sede principale o locale nella città al quale le stesse possono chiedere di essere registrate, secondo le modalità previste da un apposito regolamento approvato dalla Direzione.
4. Le Associazioni registrate nell'albo hanno diritto, complessivamente, ad una rappresentanza all'interno dell'Assemblea, senza diritto di voto, nella misura del cinque per cento della totalità dei componenti dell'Assemblea stessa. Le Associazioni provvedono almeno cinque giorni prima dell'indizione delle elezioni del/la Segretario e dell'Assemblea ad indicare i loro rappresentanti.

Capo VII

Gestione finanziaria

³⁶ cfr. art. 27 dello statuto regionale

Articolo 27

(Tesoriere)³⁷

1. Il/la Tesoriere viene eletto dalla Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti su proposta del/la Segretario che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di competenza e affidabilità.
2. Il Tesoriere dura in carica per lo stesso tempo dell'Assemblea regionale che lo ha eletto, resta in carica fino all'elezione del suo successore e può essere rieletto soltanto per un mandato.
3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine il/la Segretario nomina un nuovo tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione della Assemblea.
4. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa e contabile del Partito, nonché i rapporti di lavoro e la gestione patrimoniale di concerto con il Comitato di tesoreria di cui al comma 5. Entro il 30 giugno di ogni anno il tesoriere pubblica sul sito *web* del Partito Democratico di Roma il bilancio del Partito.
5. Il tesoriere può essere coadiuvato nella sua attività da un Comitato di tesoreria composto da massimo 5 membri individuati su proposta del/la Segretario. nel rispetto del pluralismo interno e di genere.
6. L'amministrazione contabile del Partito si ispira al principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario ed è disciplinata dal Regolamento finanziario, approvato dall'Assemblea e parte integrante del presente statuto.
7. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del Partito.

Articolo 28

(Gestione finanziaria dei circoli) ³⁸

1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano anche alla gestione finanziaria dei Circoli e dei Coordinamenti Municipali.
2. I tesorieri dei circoli e dei coordinamenti municipali formano la conferenza dei tesorieri cittadini che svolge una funzione di coordinamento delle finanze locali secondo le modalità

³⁷ cfr. art. 28 dello statuto regionale

³⁸ cfr. art. 29 dello statuto regionale

previste dal Regolamento finanziario. Della Conferenza fanno parte anche due rappresentanti della Commissione di Garanzia romana, senza diritto di voto.

Articolo 29

(Doveri finanziari degli eletti) ³⁹

1. Gli eletti a tutti i livelli sono obbligati a contribuire al finanziamento del Partito secondo le disposizioni ed i regolamenti vigenti o che saranno assunti dai corrispondenti livelli di direzione politica.
2. L'eventuale inadempimento a tale obbligo preclude la possibilità di ricandidare l'eletto a qualsiasi carica istituzionale o di Partito.
3. Il mancato versamento dei contributi per tre mesi consecutivi comporterà la decadenza da ogni organo di Partito.

Capo VIII

Procedure e organi di garanzia

Articolo 30

(Commissione di garanzia)⁴⁰

1. Le funzioni di garanzia relative al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nonché dei regolamenti attuativi, sono assolte dalla Commissione di garanzia del Partito Democratico di Roma, composta da nove membri.
2. I membri della Commissione di garanzia sono eletti dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. La lista dei candidati è presentata dal Presidente dell'Assemblea nel rispetto del pluralismo politico e di genere. Possono tuttavia essere presentate altre liste, corredate da almeno venti firme di delegati e da non più di trenta, che

³⁹ cfr. art. 30 dello statuto regionale

⁴⁰ cfr. art. 31 e 32 dello statuto regionale

vedano garantite anch'esse il pluralismo. Viene approvata la lista che ottiene il maggior numero di voti.

3. I componenti della Commissioni di garanzia sono scelti tra gli iscritti al Partito Democratico di riconosciuta competenza e indipendenza di giudizio. Essi restano in carica tre anni e non possono essere confermati. La Commissione elegge un Presidente. Le decisioni possono essere prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. L'incarico di componente della Commissioni di garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico⁴¹. Durante lo svolgimento del proprio mandato ai componenti della Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
5. Le sanzioni previste per i singoli sono:
 - a) il richiamo scritto;
 - b) la sospensione o la revoca degli incarichi svolti all'interno del Partito;
 - c) la sospensione dal Partito per un periodo da un mese a due anni;
 - d) la cancellazione dall'anagrafe degli iscritti e dall'Albo degli elettori.
6. Le sanzioni previste per le Organizzazioni che adottassero decisioni contrarie al presente statuto sono:
 - 1) la richiesta formale di modifica delle decisioni;
 - 2) l'annullamento delle decisioni con comunicazione agli iscritti dell'organizzazione;
 - 3) in caso di persistenza della violazione si può procedere allo scioglimento dell'organizzazione con nomina di un coordinatore incaricato di preparare un nuovo congresso ed all'eventuale sanzione prevista per i singoli.
7. Nel caso che l'esame di eventuali provvedimenti riguardi singoli che fanno parte di organismi di livello superiore una Commissione di garanzia può rimandare l'esame alla Commissione di pari livello la quale può comunque avocare a sé tale esame con adeguata motivazione.
8. Ciascun iscritto può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente in ordine al mancato rispetto del presente Statuto.
9. Per ogni aspetto non direttamente disciplinato si applica, in quanto compatibile, lo Statuto nazionale.

41 cfr. art. 45, co. 3, dello statuto nazionale che prevede incompatibilità con altri organi a qualunque livello

10. Avverso le decisioni della Commissione di garanzia è sempre ammesso il ricorso della Commissione regionale, la quale decide in via definitiva.

Articolo 31

(Tenuta degli albi e loro pubblicità) ⁴²

1. L'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, approva, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme regolamentari di cui all'art. 50 dello statuto nazionale, un Regolamento per la tenuta dell'Albo degli elettori e dell'Anagrafe degli iscritti.
2. Il Regolamento per la tenuta dell'Albo degli elettori e dell'Anagrafe degli iscritti disciplina la composizione, la tenuta, e le forme di pubblicità degli elenchi, le modalità di accesso ai dati contenuti nell'Albo degli elettori o nell'Anagrafe degli iscritti da parte di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne del Partito Democratico e dei candidati a cariche istituzionali elettive.
3. La Commissione di garanzia vigila sull'uso dei dati personali contenuti nell'Albo degli elettori e dell'Anagrafe degli iscritti, nonché sulla loro composizione al fine di prevenire e contrastare ingerenze nell'attività associativa del Partito, di garantirne l'autonomia politica ed assicurare la trasparenza delle sue attività.

Articolo 32

(Trasparenza e diritto all'informazione) ⁴³

1. Il Partito Democratico di Roma impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della partecipazione democratica e consapevole al fine di costruire un'organizzazione articolata ed efficiente che garantisca e concretizzi i principi di democraticità enunciati nei documenti fondativi del PD nazionale. Entro il 30 giugno di ogni anno viene pubblicata sul sito *web* del Partito Democratico di Roma e inviata per posta elettronica a tutti gli iscritti della Federazione, una rendicontazione sullo stato del Partito e sulla sua attività: numero di circoli, numero di iscritti, numero degli eletti nelle varie Assemblee istituzionali, numero dei

⁴² cfr. art. 33 statuto regionale

⁴³ cfr. art. 34 dello statuto regionale

rappresentanti di Partito eletti o designati in aziende, società o consorzi, elenco delle iniziative svolte nel territorio.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, l'Assemblea approva il Regolamento per la trasparenza e l'accesso all'informazione che definisce nel dettaglio le modalità attraverso le quali i cittadini, gli elettori, gli iscritti ed i dirigenti dei vari livelli territoriali hanno accesso alle informazioni necessarie per una corretta ed efficace partecipazione alla vita del partito.

Articolo 32-bis

(Comunicazione sui *social*)

1. Gli iscritti del Partito Democratico di Roma ispirano la loro presenza sulle reti digitali ai principi e alla finalità stabilite dallo Statuto nazionale, dal Codice etico e della Carta d'impegni per la comunicazione social del Pd Roma che fa parte integrante del presente Statuto. Sostengono un modello di comunicazione basato sull'ascolto, sul dialogo, sulla chiarezza di espressione. Si impegnano a condurre il confronto con volontà d'intesa, ricercando una reale interlocuzione, contrastano l'uso dei linguaggi d'odio e la diffusione di *fake news*.

Articolo 33

(Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti) ⁴⁴

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. Sono sottoposte all'esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno venticinque componenti dell'Assemblea.
3. Le modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti di competenza dell'Assemblea e della Direzione possono essere sottoposte a *referendum* interno ai sensi dell'articolo 21 qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea.

44 cfr. art. 35 statuto regionale

4. Tutte le votazioni previste nel presente statuto si intendono valide solo con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purché all'elezione partecipino il cinquanta per cento più uno dei componenti.

Articolo 34

(Clausola di supremazia dello statuto regionale e nazionale) ⁴⁵

Il presente Statuto è formulato nei principi fondamentali contenuti nello statuto regionale e nazionale, nel codice etico e nel manifesto dei valori, le cui disposizioni prevalgono in caso di contrasto con quelle del presente Statuto e dei relativi regolamenti e costituiscono criterio interpretativo per queste ultime.

Articolo 35

(Disposizioni transitorie e finali)

Fino allo svolgimento del Congresso del 21 marzo 2020 gli organismi in essere rimangono regolarmente in carica.

⁴⁵ cfr. art. 36 statuto regionale